



Circondario Tribunale di Cassino

I CONTROLLI SUL PERSONALE 2024

**COSTITUZIONE DEL FONDO
RISORSE DECENTRATE**

Costituzione del fondo risorse decentrate

Contrattazione decentrata integrativa negli enti territoriali

L'articolo 8 del nuovo contratto Funzioni Locali, sottoscritto il 16 novembre 2022, al comma 4 prevede che *«al fine di garantire la piena funzionalità dei servizi e la puntuale applicazione degli istituti contrattuali, la sessione negoziale, di cui al comma 1, ultimo periodo, va avviata entro il **primo quadrimestre** dell'anno di riferimento...»*

Costituzione del fondo risorse decentrate

I contratti decentrati integrativi hanno validità **triennale** sia sotto il profilo **giuridico** che **economico** con la **facoltà** (non obbligo) di negoziare con **cadenza annuale** i criteri di ripartizione delle risorse fra le diverse modalità di utilizzo, così come espressamente previsto dal comma 1 dell'articolo 8 del nuovo contratto.

Costituzione del fondo risorse decentrate

Gli enti territoriali **possono prevedere:**

- ✓ sia una contrattazione decentrata stabile di **durata triennale** senza la necessità di rinegoziare nulla all'interno del triennio di vigenza del decentrato;
- ✓ sia una contrattazione triennale che però preveda la **rinegoziazione annuale** dei criteri di ripartizione delle risorse.

Costituzione del fondo risorse decentrate

Paragrafo 5.2 del principio contabile allegato 4/2

Alla **sottoscrizione della contrattazione integrativa** si impegnano le obbligazioni relative al trattamento accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio, da liquidare nell'esercizio successivo, alla **costituzione del fondo pluriennale vincolato**, a copertura degli impegni destinati a essere imputati all'esercizio successivo.

In caso di **mancata costituzione del fondo** nell'anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel **risultato di amministrazione, vincolato** per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale.

Costituzione del fondo risorse decentrate

Quindi, nel caso in cui il contratto decentrato sia **sottoscritto con valenza triennale senza la previsione di rinegoziazioni dei criteri di ripartizione delle risorse con cadenza annuale** e in presenza di **regolare costituzione del fondo**, le somme risultano vincolate e l'obbligazione giuridica perfezionata, con la conseguenza che l'ente può assumere, negli esercizi di vigenza del contratto, l'impegno di spesa e confluire nel **fondo pluriennale vincolato** la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio, da liquidare nell'esercizio successivo.

Costituzione del fondo risorse decentrate

Se alla fine dell'esercizio il contratto integrativo **non risulta sottoscritto** ma il **fondo è regolarmente costituito e certificato** dall'organo di revisione, le risorse risultano vincolate.

Non potendo assumere l'impegno, per la mancata sottoscrizione del contratto, le correlate **economie di spesa** confluiscono nella **quota vincolata del risultato di amministrazione**.

Costituzione del fondo risorse decentrate

Qualora il decentrato preveda l'obbligo di **rinegoziazione annuale** dei criteri di ripartizione delle risorse e l'accordo annuale **non sia stato sottoscritto** al termine dell'esercizio è da ritenersi che, in presenza di **regolare costituzione del fondo**, le risorse risultino **vincolate** ma l'obbligazione non si sia perfezionata e le correlate economie di spesa confluiscano nella **quota vincolata del risultato di amministrazione.**

Costituzione del fondo risorse decentrate

La **corretta gestione del fondo** per la contrattazione decentrata implica il superamento di «tre fasi obbligatorie e sequenziali»:

- **prima fase:** si procede all'**individuazione, nel bilancio, delle risorse** (stabili e variabili) destinate a finanziare il fondo;
- **seconda fase:** il responsabile del servizio adotta un atto unilaterale (determinazione a contrarre) per la **costituzione del fondo**, che deve essere successivamente sottoposto alla **certificazione dell'organo di revisione**;
- **terza fase:** **sottoscrizione del contratto decentrato annuale**, il quale, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce il titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione e genera l'obbligo per l'ente, con la **certificazione da parte dei revisori** dell'ipotesi di contratto decentrato integrativo

Costituzione del fondo risorse decentrate

L'assenza del bilancio di previsione relativo all'esercizio di riferimento della contrattazione integrativa rappresenta un **ostacolo insormontabile** per la verifica della compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio, rendendo di fatto impossibile la conclusione definitiva del contratto integrativo

(Parere della Sezione di Controllo per la Regione siciliana - deliberazione n. 81/2024).

Costituzione del fondo risorse decentrate

I giudici richiamano le disposizioni del **principio contabile punto 5.2 dell'allegato 4/2 al Dlgs 118/2011**, secondo cui alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento stesso accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali ***obbligazioni scadono o diventano esigibili***, costituendo un **fondo pluriennale vincolato** per la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell'esercizio successivo.

Costituzione del fondo risorse decentrate

Le disposizioni devono essere coordinate con gli articoli 40, comma 3-sexies, e 40 bis, comma 1, del Dlgs 165/2001:

- ❖ ogni contratto integrativo deve essere accompagnato da una **relazione tecnico-finanziaria e da una relazione illustrativa** (art. 40, comma 3-sexies), entrambe certificate dal collegio dei revisori dei conti (art. 40-bis, comma 1).
- ❖ l'articolo 8, comma 7, del contratto relativo al personale del comparto funzioni locali stabilisce che l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, deve essere inviata **all'organo di revisione** entro dieci giorni dalla sottoscrizione.



Costituzione del fondo risorse decente

Art. 40-bis

(Controlli in materia di contrattazione integrativa)

Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.

Costituzione del fondo risorse decentrate

Art. 8 Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure

...

7. Il **controllo** sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'**organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis comma 1** del D.Lgs.n. 165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è **inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione**. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. **Trascorsi quindici giorni senza rilievi**, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla **sottoscrizione del contratto**.

Costituzione del fondo risorse decentrate

Prima della sottoscrizione della contrattazione integrativa, è necessario ottenere la **certificazione del collegio dei revisori sulla compatibilità riferita all'esercizio del bilancio di previsione cui la contrattazione si riferisce.**

L'assenza del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento della contrattazione integrativa impedisce quindi la verifica della compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio, rendendo impossibile la sottoscrizione definitiva del contratto integrativo.

Costituzione del fondo risorse decentrate

Entro il **mese di aprile** tutte le amministrazioni locali e regionali devono **costituire il fondo per le risorse decentrate** e devono dare avvio alla contrattazione decentrata per il 2024 tenendo conto dell'approvazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi.

Il vincolo della tempestiva costituzione del fondo e dell'avvio della contrattazione decentrata è dettato per il personale dipendente dal CCNL 16 novembre 2022.

Costituzione del fondo risorse decentrate

Il Contratto 2019/2021, come quello del precedente triennio, **non opera semplificazioni** in una materia che già risultava **particolarmente complessa**.

Non sembra un accanimento ricordare quanto riportava l'atto di indirizzo del Comitato di Settore per le autonomie locali del 14 luglio 2021: *“Il contratto dovrà proseguire nel percorso, già iniziato nella scorsa tornata contrattuale, per il superamento degli **eccessivi tecnicismi gestionali** che continuano, in parte, a caratterizzare l'attuale sistema di costituzione e utilizzo dei fondi per il salario accessorio”*.

Se questo era il (condivisibile) intento, la realtà purtroppo è andata in ben altra direzione.

Costituzione del fondo risorse decentrate

La **COSTITUZIONE DEL FONDO** risorse decentrate non è materia di contrattazione, è una **prerogativa dell'Amministrazione;**

mentre, la **RIPARTIZIONE** delle risorse individuate nel fondo è oggetto di **CONTRATTAZIONE.**

Costituzione del fondo risorse decentrate

LIMITE GENERALE

Art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006 ovvero spesa del personale quale media del triennio 2011-2013

LIMITE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO

Art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017

Con deroghe (molte), previste dalla legge

Costituzione del fondo risorse decentrate

ART. 79 del nuovo CCNL degli enti locali del 16 novembre 2022 individua le componenti del fondo risorse decentrate:

1° comma, sono individuate le **RISORSE STABILI** (finanziano gli emolumenti fissi)

2° comma, sono individuate le **RISORSE VARIABILI** (sono *discrezionali*, scelte dall'Amministrazione)

ART. 80 del CCNL stabilisce le **REGOLE DI EROGAZIONE** delle risorse

Costituzione del fondo risorse decentrate

Non tutti gli emolumenti che formano il TRATTAMENTO ACCESSORIO si trovano nel fondo di cui all'art. 79.

Alcuni emolumenti possono essere finanziati dal **Bilancio** dell'ente